

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421
PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
www.ospedalesettimo.it

* § *

Allegato alla deliberazione dell'Amministratore unico n. 50/19

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. 1 di Repertorio

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PROGRAMMATA NONCHÉ ALL’ASSISTENZA TECNICA DELL’EDIFICIO SEDE DELL’OSPEDALE CIVICO “CITTA’ DI SETTIMO TORINESE” SITO IN SETTIMO TORINESE, VIA SANTA CRISTINA, 3 - AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI.

Codice CIG: 7819159E1E

L'anno 2019, il giorno 9 del mese di luglio (9/07/2019) a Settimo Torinese (TO), in una sala dell'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese",

tra

la società **S.A.A.P.A. S.p.A.** — **Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”**, con sede in Settimo Torinese via S. Cristina 3, (partita IVA 08507160011), PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, legalmente rappresentata dall’Amministratore unico, dott.ssa Gabriella Gianoglio nata a Torino, il 31/07/1966, domiciliata per la carica presso la sede di S.A.A.P.A.;

e

la società **GRUPPO CRIBARI SRL**, con sede in Settimo Torinese. Via Cebrosa, 96, capitale sociale di euro 100.000,00 (interamente versato), codice fiscale e partita IVA 10951890010, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino: 10951890010, R.E.A. TO - 1175304, PEC: gruppocribari@legalmail.it, in persona del suo legale rappresentate, Socio Unico Sig. Cribari Paolo, nato a Bianchi (CS), il 24/02/1962, domiciliato per la carica presso la sede della società: Via Cebrosa, 96, 10036 Settimo Torinese;

premesso

- che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 17 del 6/03/2019, la S.A.A.P.A., sulla base dello schema generale già adottato dalla Società, approvava il Patto d’integrità a valere nel presente contratto;
- che la S.A.A.P.A. con delibera dell’Amministratore Unico n. 18 del 6/03/2019, approvava il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze D.U.V.R.I relativo al presente contratto;

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Amministrazione Unica
Dr.ssa Gabriella Gianoglio

GRUPPO CRIBARI
Via Cebrosa 96 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
TEL. 0118977545 FAX 0118000242
partita IVA 10951890010

- che con Delibera di autorizzazione a contrarre dell'Amministratore Unico n. n. 18 del 6/03/2019, la S.A.A.P.A. Spa dava avvio al procedimento per l'affidamento per un periodo di cinque anni dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché all'assistenza tecnica dell'edificio sede dell'Ospedale civico "Città di Settimo Torinese" sito in Settimo Torinese, Via Santa Cristina, 3 codice CIG: 7819159E1E _ mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 56/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 56/2016 e s.m.i.;

- che con la medesima Delibera si provvedeva anche ad approvare:

- o il bando di gara,
- o il disciplinare,
- o lo schema di contratto,
- o il capitolato d'appalto e i relativi allegati,

per un importo complessivo a base d'asta pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA a norma di legge, così determinato:

- a. € 600.000,00 + IVA (di cui € 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di canone di manutenzione da corrispondersi in 60 rate mensili di pari importo;
- b. € 1.900.000,00 (di cui € 57.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di compenso a misura per le opere e gli interventi di manutenzione;

- che ai concorrenti veniva richiesto di formulare offerta di ribasso sia sul canone che sui Prezziari di riferimento per la liquidazione dei compensi a misura (Prezziario OO.PP. Regione Piemonte, ed. 2018 e Prezziario ASSOVERDE, ed. 2019/2021);

- che sempre con la medesima delibera veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto nella persona del dott. Aldo Corgiat Loia nato a Caselle Torinese il 6 luglio 1959 e domiciliato a tale scopo in Settimo Torinese via Santa Cristina 3 C.F. CRGLDA 59L06B960V indirizzo PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it;

- che, stante l'urgenza di dotare l'Ospedale del servizio di manutenzione che attualmente non è più garantito e espletato da alcuno, la S.A.A.P.A. riduceva il termine di presentazione delle offerte avvalendosi della facoltà riconosciutale dall'art. 36, ult. co., D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che il bando di gara veniva regolarmente pubblicato ai sensi delle norme in vigore;

- che, a conclusione della gara, l'appalto di cui ai punti precedenti veniva aggiudicato alla società Gruppo Cribari Srl al prezzo complessivo di € 2.209.000,00 (euro duemilioniduecentonovemila,00) oltre IVA a norma di legge, risultante dall'applicazione del ribasso di gara (12 %) agli importi a base di gara e dunque così determinato:

- a. € 530.160,00 + IVA (di cui € 18.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di canone di manutenzione da corrispondersi in 60 rate mensili di pari importo;
- b. € 1.678.840,00 + IVA (di cui € 57.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di compenso a misura per le opere e gli interventi di manutenzione;

- che la società aggiudicataria ha presentato il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) datato 26/06/2019 dal quale si rileva la permanenza del requisito della regolarità contributiva;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti

convengono e stipulano

quanto segue

Articolo 1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A., (d'ora innanzi S.A.) rappresentata dal suo Amministratore Unico, affida alla Ditta Gruppo Cribari Srl corrente in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 96, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché all'assistenza tecnica finalizzata a consentire il più razionale, efficace ed efficiente sviluppo di tutte le attività manutentive relative all'edificio sede dell'Ospedale di Settimo Torinese nonché delle sue aree cortilizie e pertinenziali.

Articolo 3 - Norme regolatrici dell'appalto

3.1 L'appalto viene concesso ed accettato e dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente atto;
- dal Capitolato d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che, sottoscritto dalle stesse, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi (D.Lgs. 50/2016) ove applicabili;
- e, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

4.1 Agli effetti di quest'atto, le parti eleggono domicilio:

- la società S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" - presso la propria sede in Via Santa Cristina, numero 3;
- la società Gruppo Cribari Srl presso la propria sede in Settimo Torinese, Via Cebrosa, 96.

4.2 Le notifiche e le comunicazioni fra le parti, relative agli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli indirizzi di cui al comma precedente oppure tramite comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe.

4.3 E' onere di ciascuna delle parti comunicare formalmente all'altra parte eventuali cambi di indirizzo o di indirizzo PEC.

4.4 In difetto di formale comunicazione dei cambiamenti le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite agli indirizzi risultanti da questo contratto.

GRUPPO CRIBARI s.r.l.
Via Cebrosa 96 - 10036 SETTIMO T. (TO)
TEL. 011 6977545 - FAX 011 8000243
Partita IVA 10951890010

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese"
Amministratore Unico
Dr.ssa Gabriella Stanoglio

Articolo 5 - Durata dell'appalto – Eventuale proroga tecnica

5.1 L'appalto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto.

5.2 Il contratto di appalto può essere prorogato, per un periodo massimo di otto mesi, sulla base di un provvedimento espresso della Stazione Appaltante, in relazione all'esigenza tecnica della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario.

5.3 La proroga tecnica del contratto, ai sensi del comma precedente, è disposta dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

5.4 La proroga tecnica, ove disposta, verrà comunicata per iscritto all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

5.5 La proroga tecnica costituisce semplice estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.

Articolo 6 - Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari – Revisione prezzi

6.1 Il corrispettivo si compone di una componente fissa, "c.d. canone di manutenzione", destinata a compensare le prestazioni relative all'assistenza tecnica ed alla manutenzione ordinaria, e di una componente a misura, destinata a compensare le prestazioni relative alla manutenzione straordinaria e programmata.

6.2 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per l'intero quinquennio, è convenuto in € 2.209.000,00 (euro duemilioniduecentonovemila, 00) oltre IVA a norma di legge, risultante dall'applicazione del ribasso di gara (12%) agli importi a base di gara e dunque così determinato:

- a. €. 530.160,00 + IVA (di cui €. 18.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di canone di manutenzione da corrispondersi in 60 rate mensili di pari importo;
- b. €. 1.678.840,00 + IVA (di cui €. 57.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a titolo di compenso a misura per le opere e gli interventi di manutenzione;

6.3 L'offerta dell'Appaltatore, così come previsto dal Disciplinare di gara, è stata formulata indicando la percentuale di ribasso offerta:

- a. per quanto riguarda la componente fissa, sul "canone" proposto a base di gara;
- b. per quanto riguarda la componente variabile, sui prezziari di riferimento posti a base di gara e cioè, per le opere edili e impiantistiche, i "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2018" e per le opere di manutenzione del verde, il "Prezziario ASSOVERDE, edizione 2019-2021".

6.4 Le parti, dato atto che l'importo indicato per le opere a misura a base di gara rappresentava una stima presuntiva elaborata sulla base dei costi storici della manutenzione dell'edificio "Ospedale" e non rappresentava, per la componente a misura, obbligo per la S.A.A.P.A., che non è pertanto impegnata ad affidare lavori a misura per l'intera somma indicata, danno altresì atto che l'importo di cui al punto 6.2) è stato determinato, sulla base dell'offerta formulata dall'Appaltatore, senza alcun obbligo del Committente in merito al numero effettivo degli interventi manutentivi compensati a misura, regolarmente eseguiti, sui quali si applicheranno i corrispettivi unitari.

6.5 La liquidazione del corrispettivo avverrà conformemente all'articolo 10) del Capitolato d'appalto con la precisazione che:

- a) sono compensate dal canone di manutenzione le attività che risultano elencate nei punti 6.4), 6.5), 6.7), 6.9), 6.10), 6.12), 6.14), 6.17) e 6.18) dell'articolo 6) del Capitolato e
- b) sono compensate a misura le attività che risultano elencate nel punto 6.19) dell'articolo 6) del Capitolato.

6.6 Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Appaltatore si impegna a osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di Istituti di credito o della società Poste Italiane SPA.

6.7 I pagamenti saranno disposti a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Appaltatore.

6.8 Il corrispettivo contrattuale sarà sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 9) del Capitolato.

Articolo 7 - Cauzione definitiva e assicurazioni

7.1 L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 18 del Capitolato e nell'art. 103 del D.Lgs. 56/2016, ha costituito a garanzia degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva di euro 50,00 mediante:

i. bonifico bancario presso la Banca Alpi Marittime di Torino IBAN: IT50K084500100000000117542;

(oppure)

ii. assegni circolari all'ordine di S.A.A.P.A. spa;

(oppure)

iii. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della S.A.A.P.A. spa;

(oppure)

iv. polizza fideiussoria n. 28019960247 emessa in data 01/04/2019 dalla Compagnia Tokio Marine HCC ritenuta idonea dalla S.A.

7.2 L'Appaltatore ha altresì presentato alla S.A., che le ha ritenute idonee, le Polizze RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e RCO (Responsabilità Civile Operai) stipulate ai sensi dell'art. 19 del Capitolato e in particolare:

- polizza di assicurazione di responsabilità civile RCT/RCO n. 2017/03/2284370_ emessa in data 26/05/2017 con scadenza 31/12/2019 di €. 10.964,00;

Articolo 8 – Personale

8.1 L'Appaltatore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti leggi, regolamenti, decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro nazionale, regionale, provinciale ed aziendale; resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previste da tali normative,

8.2 Si richiamano espressamente i seguenti articoli del Capitolato, relativi agli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori **Art. 13 - Direzione del servizio; Art. 14 – Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità dell'Appaltatore; Art. 15 – Rapporti fra il personale dipendente dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante; Art. 16 – Sicurezza sul lavoro; Art. 17 – Trattamento dei lavoratori.**

Articolo 9 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

9.1 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, preliminare, relativo al presente appalto, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

9.2 Copia del D.U.V.R.I. rimarrà depositata presso la sede della S.A. e l'Appaltatore si impegna a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico - Città di Settimo Torinese
Amministrazione
Dr. Nicola Caviglioglio

GRUPPO CRIBARI s.r.l.
Via Cavour 50 - 10036 SETTIMO T.S. (TO)
TEL. 011 927645 FAX 011 8000243
Partita IVA 10951290110

Articolo 10 - Controlli e sanzioni sul servizio

10.1 La S.A. si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio personale appositamente designato, in qualsiasi momento e senza preavviso all'Appaltatore la regolarità dell'espletamento del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato.

10.2 Si richiamano espressamente gli articoli del Capitolato **Art. 20 – Controlli e Art. 21 – Contestazione a seguito di controllo – Sanzioni.**

Articolo 11 – Recesso – Risoluzione e procedure concorsuali a carico dell'appaltatore – Clausola risolutiva espressa

11.1 In tema di recesso, di risoluzione e di procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, le parti richiamano espressamente il contenuto dei seguenti articoli del Capitolato: **Art. 22 - Recesso dal contratto; Art. 23 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa; Art. 24 – Fallimento e altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.**

Articolo 12 – Subappalto

12.1 Il Subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 8 del Capitolato

Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

13.1 Sono vietate sia la cessione del contratto che la cessione del credito.

Articolo 14 – Patto di integrità

14.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare il Patto di integrità approvato dalla S.A. con delibera dell'Amministratore Unico n. 17 del 06/03/2019 che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C".

Articolo 15 – Riservatezza e tutela dati personali

15.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

15.2 La S.A. e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

15.3 L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento

15.4 Si richiamano espressamente gli artt. 11 e 12 del Capitolato.

Articolo 16 – Spese contrattuali

16.1 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, precedenti, seguenti e nessuna esclusa, compresa quella di registrazione, bolli, diritti, sono a carico dell'Appaltatore che dichiara di accettarle, mentre resta a carico di S.A.A.P.A. Spa l'I.V.A.

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico
D.Lgs. 101/2018
Montese

GRUPPO CRIBARI s.r.l.
Via Calabrosp.06 - 10086 SETTIMO T. SE (TO)
TEL. 0118977545 FAX 0118900044
Partita IVA 10951890011

Articolo 17 – Foro competente

17.1 La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione, dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Allegati

Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti, sottoscritti ed accettati integralmente dalle parti:

- All. A – Capitolato d'appalto
- All. B – D.U.V.R.I. preliminare
- All. C – Patto d'integrità

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del cod. civ. si approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli articoli:


- Articolo 4) Notifiche e comunicazioni
- Articolo 5) Durata
- Articolo 6) Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 8) Personale
- Articolo 10) Controlli e sanzioni sul servizio
- Articolo 11) Recesso – Risoluzione e procedure concorsuali a carico dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa
- Articolo 12) Subappalto
- Articolo 13) Cessione del contratto e cessione dei crediti
- Articolo 14) Patto di integrità e
- Articolo 17) Foro competente

nonché tutte le clausole del **Capitolato** in essi espressamente richiamate ed in particolare le seguenti norme del Capitolato che qui si intendono trascritte:

- Articolo 3) Durata dell'appalto – Eventuale proroga tecnica
- Articolo 6) Prestazioni oggetto dell'appalto
- Articolo 8) Cessione del contratto – Subappalto
- Articolo 10) Fatturazione e pagamenti – Rendicontazione
- Articolo 11) Obblighi di riservatezza
- Articolo 12) Trattamento dei dati personali
- Articolo 16) Sicurezza sul lavoro
- Articolo 19) Responsabilità civile e penale - Coperture assicurative
- Articolo 20) Controlli
- Articolo 21) Contestazione a seguito di controllo - sanzioni
- Articolo 22) Recesso dal contratto
- Articolo 23) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
- Articolo 26) Controversie e Foro competente

LA S.A.A.P.A. spa
LA SOCIETA' APPALTATRICE

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civile "Città di Settimo Torinese"
Amministrazione Unica
D.ssa Gabriella Giardoglio



GRUPPO CRIBAR S.p.A.
Via Cavour 98 - 10086 SETTIMO T. (TO)
TEL. 0118977545 - FAX 0118000249
Partita IVA 10951890010

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

* § *

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PROGRAMMATA NONCHÉ ASSISTENZA TECNICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'OSPÉDALE CIVICO "CITTA' DI SETTIMO TORINESE" SITO IN SETTIMO TORINESE, VIA SANTA CRISTINA, 3 - AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI.

Codice CIG: 7819159E1E

CAPITOLATO D'APPALTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO IN GENERALE

- Articolo 1) Oggetto dell'appalto
- Articolo 2) Referenti dell'appalto
- Articolo 3) Durata dell'appalto – Eventuale proroga tecnica
- Articolo 4) Importo presunto dell'appalto
- Articolo 5) Descrizione dell'edificio "Ospedale"
- Articolo 6) Prestazioni oggetto dell'appalto
- Articolo 7) Oneri a carico della Stazione Appaltante
- Articolo 8) Cessione del contratto – Subappalto
- Articolo 9) Revisione del prezzo
- Articolo 10) Fatturazione e pagamenti
- Articolo 11) Obblighi di riservatezza
- Articolo 12) Trattamento dei dati personali.

TITOLO II

PERSONALE

- Articolo 13) Direzione del servizio
- Articolo 14) Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità dell'Appaltatore
- Articolo 15) Rapporti fra il personale dipendente dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante.
- Articolo 16) Sicurezza sul lavoro
- Articolo 17) Trattamento dei lavoratori

TITOLO III

CAUZIONE E ASSICURAZIONI

- Articolo 18) Deposito cauzionale
- Articolo 19) Responsabilità civile e penale - Coperture assicurative

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI SUL SERVIZIO

- Articolo 20) Controlli
- Articolo 21) Contestazione a seguito di controllo - Sanzioni

TITOLO V

RECESSO – RISOLUZIONE E PROCEDURE CONCURSUALI

- Articolo 22) Recesso dal contratto
Articolo 23) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
Articolo 24) Fallimento e altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 25) Normativa di riferimento
Articolo 26) Controversie e Foro competente
Articolo 27) Spese contrattuali
Articolo 28) Rinvio ad altre norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1) Oggetto dell'appalto

1.1 Oggetto del presente appalto sono gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata nonché l'assistenza tecnica finalizzata a consentire il più razionale, efficace ed efficiente sviluppo di tutte le attività manutentive relative all'edificio sede dell'Ospedale di Settimo Torinese nonché delle sue aree cortilizie e pertinenziali.

1.2 In particolare, l'appalto è costituito da una serie di attività manutentive e tecniche finalizzate:

- a garantire la costante e piena fruibilità dell'immobile e la sua costante e piena rispondenza ai requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie e dell'accreditamento regionale;
- al mantenimento di valore del immobiliare del bene;
- a limitare il verificarsi di guasti od anomalie funzionali,
- consentire le attività di progettazione programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria
- al rispetto di leggi e norme relativi agli edifici destinati a ospitare attività sanitarie.

Articolo 2) Referenti dell'appalto

2.1 Il Committente individuerà nell'ambito della sua struttura un Direttore dell'Esecuzione responsabile del servizio interno con il compito specifico di sovrintendere al controllo delle prestazioni fornite dall'Appaltatore. In assenza le relative funzioni saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento eventualmente con il supporto di personale tecnico a ciò incaricato. Tali soggetti, a cui compete il controllo dei livelli di qualità e tempestività delle prestazioni manutentive garantendo la massima rispondenza dell'appalto alle esigenze di qualità e di buona gestione della Stazione Appaltante, si faranno carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'Appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.

2.2 L'Appaltatore dovrà nominare, all'avvio del servizio, un Responsabile incaricato dell'Appaltatore, munito di delega piena ed espressa, che rappresenterà l'interlocutore diretto del Direttore dell'Esecuzione e/o del Responsabile Unico del Procedimento ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché

l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento. L'Appaltatore dovrà altresì indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il Responsabile incaricato.

Articolo 3) Durata dell'appalto – Eventuale proroga tecnica

3.1 L'appalto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto d'appalto, data che verrà successivamente indicata dalla Stazione Appaltante con preavviso di almeno 30 giorni naturali consecutivi.

3.2 Il contratto di appalto può essere prorogato, per un periodo massimo di otto mesi, sulla base di un provvedimento espresso della Stazione Appaltante, in relazione all'esigenza tecnica della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario.

3.3 La proroga tecnica del contratto, ai sensi del comma precedente, è disposta dalla Stazione Appaltante senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

3.4 La proroga tecnica, ove disposta, verrà comunicata per iscritto all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3.5 La proroga tecnica costituisce semplice estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.

Articolo 4) Importo presunto dell'appalto

4.1 Il prezzo si compone di una componente fissa, "c.d. canone di manutenzione", destinata a compensare le prestazioni relative all'assistenza tecnica ed alla manutenzione ordinaria, e di una componente a misura, destinata a compensare le prestazioni relative alla manutenzione straordinaria e programmata.

4.2 L'importo annuale stimato dell'appalto, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta a:

- canone di manutenzione: € 120.000,00 (centoventimila/00) più IVA, comprensivo di € 3.600,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e

- componente variabile a misura: € 380.000,00 (trecentottantamila/00) più IVA, comprensivo di € 11.400,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, per tutta la durata quinquennale del contratto, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta quindi a:

- canone di manutenzione: € 600.000,00 (seicentomila/00) più IVA, comprensivo di € 18.000,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e

- componente variabile a misura: € 1.900.000,00 (unmilione novecentomila/00) più IVA, comprensivo di € 57.000,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila/00) più IVA, di cui Euro 75.000,00 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; oneri stimati nel 3% dell'importo lavori.

4.3 L'offerta dell'Appaltatore, così come previsto dal Disciplinare di gara, è stata formulata indicando la percentuale di ribasso offerta:

- a. per quanto riguarda la componente fissa, sul "canone" proposto a base di gara;
- b. per quanto riguarda la componente variabile, sui prezziari di riferimento posti a base di gara e cioè, per le opere edili e impiantistiche, i "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2018" e per le opere di manutenzione del verde, il "Prezziario ASSOVERDE, edizione 2019-2021".

4.4 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per l'intero quinquennio di durata dell'appalto, risulta quindi essere di:

- canone di manutenzione: €. _____ (_____ /00) più IVA, comprensivo di €. _____ più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e

- componente variabile a misura, €. _____ (_____ /00) più IVA, comprensivo di €. _____ più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

4.5 Le parti danno atto che l'importo indicato nel comma precedente rappresenta una stima presuntiva elaborata sulla base dei costi storici della manutenzione dell'edificio "Ospedale" e non rappresenta, per la componente a misura, obbligo della S.A.A.P.A. che non è pertanto impegnata ad affidare lavori per l'intera somma indicata, fatta eccezione per il canone di manutenzione che rimane fisso per l'intera durata dell'appalto.

4.6 L'importo di cui al comma 4.4) è stato determinato, sulla base dell'offerta formulata dall'Appaltatore appaltatrice, senza alcun obbligo del committente in merito al numero effettivo degli interventi manutentivi compensati a misura, regolarmente eseguiti, sui quali si applicheranno i corrispettivi unitari.

4.7 La liquidazione del corrispettivo avverrà conformemente all'articolo 10 del presente Capitolato D'appalto.

4.8 Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Appaltatore appaltatrice si impegna a osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere eseguite avvalendosi di Istituti di credito o della società Poste Italiane SPA.

4.9 I pagamenti saranno disposti a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Appaltatore.

4.10 Il corrispettivo contrattuale sarà sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato.

4.11 Le parti danno atto che sono compensate dal canone di manutenzione le attività che risultano elencate nei punti 6.4), 6.5), 6.7), 6.9), 6.10), 6.12), 6.14), 6.17) e 6.18) del successivo articolo 6).

4.12 Le parti danno atto che saranno compensate a misura le attività che risultano elencate nel punto 6.19) del successivo articolo 6).

Articolo 5) Descrizione dell'edificio "Ospedale"

5.1 L'edificio e gli impianti oggetto degli interventi di manutenzione sono rappresentati nelle tavole che vengono allegate al presente Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale quali:

- allegato 1 (pianta piano terreno)
- allegato 2 (pianta piano primo)
- allegato 3 (pianta piano secondo)
- allegato 4 (pianta piano terzo)

5.2 La S.A.A.P.A. mette a disposizione dell'Appaltatore, per quanto gli possa occorrere, tutta la documentazione progettuale di cui è in possesso relativamente alla realizzazione dell'edificio e degli impianti.

Articolo 6) Prestazioni oggetto dell'appalto

6.1 Il Committente si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

a) la gestione dei servizi/lavori mediante il rapporto contrattuale con un unico soggetto (imprenditore) in grado di portare a sintesi unitaria le molteplici esigenze del Committente, finalizzare alla efficiente funzionalità delle strutture, degli infissi, arredi e delle attrezzature non sanitarie dedicate alle attività dell'Ospedale;

b) una manutenzione tempestiva e razionale dell'immobile, in grado di mantenerne inalterati i livelli di efficienza e assicurarne la funzionalità mediante interventi preventivi (manutenzione ordinaria.

programmata) e/o interventi di ripristino degli stati di degrado (manutenzione ordinaria riparativa) e quindi con una impostazione "globale" del processo manutentivo; dalla prevenzione alla eliminazione tempestiva del degrado e/o del guasto;

c) la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse;

d) l'ottimizzazione del controllo della qualità e una politica di miglioramento ai fini della riduzione dei costi di manutenzione, congiuntamente ad un aumento dei livelli di responsabilità.

6.2 L'Appaltatore deve quindi orientare la manutenzione alla preservazione dell'immobile con interventi preordinati e mirati alla riduzione dei guasti ovvero all'osservazione sistematica dell'immobile e degli impianti, anche allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza ai reali fabbisogni degli immobili e degli utenti.

6.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di dotarsi di un'adeguata organizzazione, completa del personale, delle attrezzature e delle strumentazioni idonee a gestire l'intero servizio integrato di manutenzione sotto il profilo tecnico/amministrativo ed operativo.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore le attività di **Assistenza tecnica** finalizzata a fornire al Committente, in modo puntuale, tempestivo e costantemente aggiornato, tutte le informazioni relative allo stato dell'edificio e degli impianti sì da consentire la necessaria programmazione anche finanziaria degli interventi manutentivi. E' dunque compito dell'Appaltatore provvedere, con visite periodiche e programmate al costante monitoraggio dell'edificio e degli impianti e ciò anche allo scopo di realizzare interventi di tipo preventivo tesi a scongiurare il pericolo di guasti che possano incidere sull'operatività e funzionalità della struttura.

6.5 L'Appaltatore si impegna all'inizio del contratto nonché in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno solare a redigere un **programma dettagliato degli interventi** con l'indicazione delle date, della natura e dei luoghi degli interventi, sia con riferimento all'involucro edilizio dell'edificio che agli impianti.

6.6 Richieste intervento

Le richieste di intervento per guasti ed altre esigenze possono scaturire dalle visite programmate da parte dell'Appaltatore e/o da segnalazioni effettuate da parte del personale incaricato dal Committente, secondo le modalità e i canali stabiliti dalle parti.

6.7 Ricezione richieste

L'Appaltatore organizza una centrale operativa [call center] in grado di recepire in ogni momento, le richieste del personale incaricato dal Committente e di programmare e comunicare in tempo reali i tempi di intervento e/o sopralluogo.

6.8 Autorizzazioni e preventivi

E' compito dell'Appaltatore verificare i livelli autorizzativi, realizzare i necessari preventivi, emettere le richieste di autorizzazione e, recepite le autorizzazioni, provvedere all'esecuzione.

6.9 Organizzazione degli interventi

L'Appaltatore organizza gli interventi in accordo con il Direttore dell'Esecuzione e/o con il RUP per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento delle attività nell'edificio e nei reparti e rispettare i tempi previsti per l'esecuzione.

6.10 Gestione delle informazioni di ritorno

L'Appaltatore è obbligato ad organizzarsi per raccogliere tutte le informazioni di ritorno necessarie alla valutazione dei risultati, compresi i tempi e le tipologie dell'intervento.

Tali informazioni devono periodicamente essere messe a disposizione del Committente sì da consentire in costante aggiornamento dei dati a disposizione del Committente.

6.11 Sede

L'appaltatore dovrà disporre di una sede rappresentativa e di una o più sedi operative.

La sede rappresentativa dovrà comprendere gli uffici per la gestione tecnica/amministrativa, e le sedi operative i magazzini per i mezzi leggeri, per i materiali e per le attrezzature indispensabili al pronto intervento e all'esecuzione dei lavori del servizio tecnico-manutentivo e degli altri servizi.

6.12 Organico operativo

La consistenza del personale operativo dovrà essere rapportata all'organizzazione che l'Appaltatore intende proporre in sede di gara ed in particolare dovrà essere correlata all'estensione e alle caratteristiche delle prestazioni che intende espletare anche utilizzando eventuale subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale nella seguente misura minima, *oltre agli operatori addetti al call center e al personale amministrativo*:

- Un tecnico diplomato responsabile
- Un operaio specializzato edile a disposizione
- Un operaio serramentista a disposizione

6.13 Orari di gestione e manutenzione

Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti ad essi applicabili, da personale specializzato per l'effettuazione della corretta manutenzione degli immobili e le loro pertinenze e dei servizi tutti oggetto del presente appalto, dal lunedì al venerdì, escluse le festività, in orario compreso fra le ore 8:00 e le ore 17:00.

In tutte le altre ore, e nei giorni festivi, dovrà essere assicurata la reperibilità telefonica.

Per ogni qualsivoglia eccezionale evenienza l'Appaltatore dovrà garantire il prolungamento degli orari e il lavoro anche nei giorni festivi.

Il calendario operativo e le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere preventivamente concordati oltre che con il Direttore dell'Esecuzione e/o con il RUP anche con i responsabili delle attività o dei servizi che si svolgono all'interno dei locali e degli spazi oggetto dell'appalto, al fine di limitare nella misura più ampia possibile i disagi al normale svolgimento delle attività stesse. Per determinate zone e locali in cui si svolgono servizi particolarmente impegnativi e delicati, sia sotto il profilo della sicurezza che per la loro finalità, o per quelle lavorazioni che recano disagio per lo svolgimento delle attività sanitarie, ad esclusiva discrezione del Committente potrà essere richiesta la esecuzione degli interventi manutentivi anche in tempi frazionati, in orari notturni e in giorni festivi ed in presenza di personale di controllo del Committente.

6.14 Supporti informatici

L'Appaltatore dovrà dotarsi di una strumentazione informatica (software e hardware) e dei relativi collegamenti telematici con il Committente per consentire la facile gestione dei servizi previsti nel Capitolato e nelle proposte organizzative offerte in sede di gara.

L'intera massa delle prestazioni comprese nel ciclo dei servizi manutentivi, (rilievi, preventivi, progetti, contabilità, informazioni, reporting, modelli, tabelle, etc.) dovrà essere gestita con idonei programmi informatici appositamente redatti ed accettati dal Committente.

Un backup completo dei dati inseriti su supporto elettronico rimarrà di proprietà dell'Azienda al termine del rapporto contrattuale.

6.15 Presidio interno

Per il servizio di gestione e manutenzione dovrà predisporre una sede per la scorta dei materiali all'interno della struttura ospedaliera, che sarà messa a disposizione dal Committente.

6.16 Sostituzione componenti e materiali di ricambio

Nell'ambito della gestione ed il ripristino dei beni deteriorati, l'Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali di ricambio necessari a garantire la completa funzionalità ed affidabilità dei beni.

La sostituzione risulta comprensiva delle attività connesse allo smontaggio e rimontaggio dei componenti e dei sotto-componenti dei beni.

I materiali devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è ammesso l'impiego di materiale di recupero salvo esplicita autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione non risultassero disponibili in commercio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla totale sostituzione dell'elemento in oggetto (es. elementi di gronda, maniglie, piastrelle, ecc.), con altro delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire.

Tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e i componenti d'arredo sostituiti dovranno essere allontanati dal luogo di intervento a cura e a spese dell'Appaltatore, salvo diverse disposizioni da parte del Committente.

Tutti gli obblighi procedurali di cui alla vigente normativa derivanti dalla movimentazione, deposito temporaneo, smaltimento di tali rifiuti sono a carico della ditta aggiudicataria. Lo smaltimento dei rifiuti classificati come "rifiuti speciali" è soggetto alle procedure di cui al Decreto SISTRI.

Al termine di ogni intervento, dovrà essere compilata e resa una scheda dettagliata indicando l'attività svolta, i materiali usati, l'eventuale necessità di successivo intervento ed eventuali proposte migliorative.

Tali schede, che dovranno essere consegnate al Committente con la cadenza periodica che sarà concordata fra le parti, rappresenteranno la base documentale indispensabile e minima per la contabilizzazione delle relative prestazioni.

6.17 Standard di funzionalità

L'Appaltatore dovrà supportare il Committente nella individuazione degli standard di funzionalità da garantire ai locali e agli spazi sulla base delle attività che si svolgono all'interno e del livello qualitativo voluto dal Committente.

Si tratta in altri termini di analizzare e sezionare gli edifici e le strutture, i suoi componenti e sub-componenti elencando tutti quegli elementi delle parti edilizie che svolgono un ruolo significativo nella vita dell'edificio fino a condizionare sensibilmente la stessa qualità delle attività che vi si svolgono.

L'operazione è finalizzata a stabilire ipotesi di interventi manutentivi dei singoli componenti elementari che consentano poi la programmazione della manutenzione ordinaria in grado di garantire gli standard di funzionalità desiderati.

In quest'ambito l'analisi dovrà esprimere valutazioni in una scala di costi/benefici da sottoporre all'esame e alle decisioni del Committente per la formulazione dei programmi e delle compatibilità economiche.

6.18 Sono a carico dell'Appaltatore le attività di Manutenzione ordinaria (svolte nei giorni feriali e negli orari di cui al paragrafo 6.13) fattispecie che comprende tutti quegli interventi ordinari volti a mantenere, assicurare e ripristinare la funzionalità dei sistemi edificio-impianti oggetto del presente contratto, in relazione al normale degrado d'uso o ad eventi incidentali.

Sono considerate **manutenzioni ordinarie** le seguenti attività:

o Interventi su impianti ed attrezzature quali:

- riparazione di condotte idrauliche o scarichi mediante interventi circoscritti e interventi murari di lieve entità conseguenti a dette riparazioni;

- sostituzione di lampade e tubi neon per l'illuminazione interna ed esterna degli edifici posti in punti luce preesistenti;

o ripristino dell'impermeabilizzazione di manti di copertura di tetti piani e terrazze qualora sia possibile effettuarlo con riparazioni circoscritte;

o manutenzione di tende a rullo o alla veneziana e relativi sostegni;

o riparazione e raddrizzatura di porte, modifica alla battuta o all'intelaiatura per assicurarne una corretta chiusura;

o riparazione/sostituzione di maniglie e serrature prive di una corretta funzionalità;

o sostituzione di tegole o di altri elementi di copertura, tettoie ecc.;

- o riparazioni di arredi, sgabelli mensa, banchi scolastici, armadietti, attaccapanni;
- o fissaggio di insegne, cartelli, segnaletica di sicurezza, di prescrizione o di informazione già esistenti;
- o sistemazione, fissaggio di attaccapanni, armadi, bacheche ed ogni accessorio d'arredo fissato a muro già esistente;
- o svuotamento di fosse biologiche, disotturazione di condotte di scarico.

In generale, sono considerati manutenzioni ordinarie gli interventi di ripristino del normale stato di efficienza delle componenti edili ed impiantistiche, oggetto del presente contratto, verificatisi nell'arco della durata dello stesso. Con specifico riferimento agli impianti, per manutenzione ordinaria s'intende l'insieme degli interventi volti a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari ma che non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso. S'intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall'usura delle apparecchiature, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.

6.19 Sono a carico dell'Appaltatore le attività di Manutenzione straordinaria e straordinaria programmata:

Sono considerate **manutenzioni straordinarie** le seguenti attività:

- o tinteggiatura periodica dei locali, di cancellate e recinzioni;
- o sostituzione di materiali, rivestimenti, impianti o parti di impianto o accessori danneggiati;
- o sostituzione di accessori architettonici danneggiati quali davanzali, gradini, ecc.;
- o nuove installazioni quali ad esempio la realizzazione di un nuovo punto luce anche se installato su una linea già esistente; analogamente, l'esecuzione di una nuova derivazione dall'impianto idrosanitario (posa di un rubinetto);
- o sostituzione di elementi idrosanitari rotti a seguito di urti quali lavabi, WC, piatti doccia, vasi alla turca, ecc.;
- o tinteggiatura pareti a seguito di opere murarie quando queste ultime abbiano carattere straordinario
- o riparazioni di condotte idrauliche o scarichi mediante interventi atti a risanare gli impianti attraverso la sostituzione di tratti di tubazione, compresi gli interventi murari conseguenti a dette riparazioni;
- o sostituzione, anche parziale, di grondaie, pluviali e relativi accessori;
- o installazione e/o fornitura di insegne, cartelli, segnaletica di sicurezza di prescrizione o di informazione;
- o sostituzione completa o in ampie superfici di tegole o altri elementi di copertura, tettoie ecc.;
- o rifacimento, anche parziale, dei manti di copertura di tetti piani e terrazzi;
- o sostituzione di porte, infissi, cancelli, recinzioni; o sostituzione di serrature e duplicazione di chiavi;
- o sostituzione di persiane e tapparelle;
- o installazione di nuove tende a rullo o alla veneziana e relativi sostegni;
- o fornitura e/o installazione e fissaggio di armadi a muro, bacheche, quadri, mensole, battiscopa, attaccapanni, specchi;
- o spostamento e/o modifica del percorso di linee elettriche idrauliche, fognarie, anche qualora non occorresse l'apporto di nuovi materiali o componentistica;
- o sostituzione di piastrelle, pavimentazione, vetri, specchi rotti o incrinati od altri accessori murari danneggiati;
- o disostruzione di condotte di scarico dei servizi igienici di edifici pubblici qualora l'inconveniente sia dovuto alla presenza di corpi estranei.

In generale sono considerati di manutenzione straordinaria gli interventi organici, non meramente conservativi, anche di non elevata entità, necessari a rinnovare in toto, modificare o completare in modo significativo il bene oggetto dell'appalto.

Con specifico riferimento agli impianti, sono considerate manutenzioni straordinarie gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente

mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell'impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Tra questi è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d'interi apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative vigenti e/o normative tecniche di riferimento.

Sono considerati **manutenzioni straordinarie programmate** gli interventi periodici programmati di verifica ed eventuale adeguamento e rimessa a norma di impianti ed attrezzature. Con specifico riferimento agli impianti, sono considerate **manutenzioni straordinarie programmate** gli interventi periodici programmati di verifica ed eventuale adeguamento e rimessa a norma di impianti ed attrezzature. Tale fattispecie comprende, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature antincendio, le verifiche periodiche e gli interventi programmati fissati dalle normative specifiche vigenti. Con specifico riferimento alle attività di sanificazione e disinfestazione, sono considerate **manutenzioni straordinarie programmate** le attività periodiche da eseguirsi con una determinata frequenza al fine di rendere efficaci i trattamenti preventivi effettuati sull'edificio;

6.20 Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

- le attività di rimozione dei rifiuti prodotti dalle attività manutentive (materiali di risulta);
- la custodia delle apparecchiature e delle attrezzature in uso da parte delle proprie maestranze limitatamente al periodo di tempo in cui sono in corso di svolgimento le lavorazioni affidate all'appaltatore;
- la realizzazione di tutte le proposte e progetti integrativi/aggiuntivi e/o migliorativi contenuti nella propria offerta, approvati e concordati con la Stazione Appaltante;
- gli spostamenti provvisori, all'interno dello stesso edificio, di arredi e attrezzature di normale uso e dimensione; restano esclusi eventuali spostamenti, anche provvisori, di particolari e sofisticate apparecchiature che richiedono prestazioni specializzate non ricomprese nell'appalto;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché — nel caso in cui sia disposta la sospensione dei lavori da parte della Committente per una qualsiasi causa — siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere delle opere già eseguite, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza della presente clausola;
- le prove di carico di solet e su qualsiasi altra struttura portante al fine di accertarne il comportamento sotto a carico;
- i rilievi necessari nonché la determinazione di quote, le misurazioni e i tracciamenti.

6.21 E' onere dell'Appaltatore, la predisposizione e la corretta tenuta dei luoghi di intervento (cantiere): l'appaltatore dovrà provvedere alla sua formazione, sistemando adeguatamente gli spazi, interni ed esterni, consegnategli, ed alla loro attrezzatura con macchinari idonei ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi. Eventuali trabattelli, ponticelli, ponteggi, scale, scalette ed ogni altra opera provvisoria saranno realizzati a cura e a carico dell'Appaltatore, che dovrà costantemente mantenerli in perfetta efficienza curandone la regolare manutenzione. Il mantenimento della circolazione interna e della viabilità esterna dell'edificio dovrà sempre essere garantita. In ogni circostanza dovrà essere garantita la continuità delle attività che si svolgono all'interno dell'edificio.

Pertanto è a carico dell'Appaltatore ogni onere per mantenere in uso gli impianti tecnologici e quelle parti del bene che risultino indispensabili per il suddetto scopo, nonché garantire la piena efficienza e sicurezza per presenza di pubblico e di personale sanitario.

Particolare attenzione e tutti i necessari accorgimenti debbono essere adottati dall'Appaltatore per garantire la pubblica incolumità, nonché arrecare il minore danno e disagio dovuti alle polveri e ai rumori emessi durante i lavori.

6.22 L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica del servizio manutentivo, restando l'unico responsabile nei confronti del Committente.

6.23 Incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere alla progettazione, su apposito incarico e a fronte di accordo sul relativo compenso, eventualmente necessaria alla realizzazione delle opere secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla Stazione Appaltante e che comunque risulterà comunque necessario per l'esecuzione degli interventi a regola d'arte perfettamente funzionanti. Nella redazione della progettazione di cui sopra l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

6.24 Tutti i locali e le aree in cui si sviluppano gli interventi dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia periodica durante l'esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione.

Articolo 7) Oneri a carico della Stazione Appaltante

7.1 Resta a carico della Stazione Appaltante il pagamento delle utenze relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua fredda e calda, riscaldamento e raffrescamento, linee telefoniche e connettività in tanto in quanto necessarie alle lavorazioni oggetto d'appalto.

Articolo 8) Cessione del contratto – Subappalto

8.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

8.2 Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore potrà affidare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%) solo a seguito di preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105, comma 4, lettera a., D.Lgs. n. 50/2016);
- b. l'Appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 105, comma 4, lettera c., D.Lgs. n. 50/2016);
- c. l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 4, lettera b., D.Lgs. n. 50/2016);
- d. l'Appaltatore riconosca, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
- e. l'Appaltatore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

8.3 L'Appaltatore provvederà al deposito del contratto di subappalto (a cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio, delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:

- a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti;
- b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

8.4 L'autorizzazione al subappalto è rilasciata o negata da Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita.

8.5 E' in ogni caso vietata l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di subappalto nelle more del rilascio dell'autorizzazione della Stazione Appaltante.

8.6 Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate.

8.7 Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore per la buona esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 9) Revisione del prezzo

9.1 Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste all'Appaltatore.

9.2 L'importo della componente fissa "canone", sarà fisso e invariabile per i primi due anni di affidamento. A partire dal terzo anno esso sarà aggiornato ai sensi dell'Art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in misura pari al 50% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

9.3 L'importo della componente variabile a misura, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, sarà modificato in seguito alle variazioni dei prezzi e dei costi standard quali risultanti dai seguenti Prezziari di riferimento:

- per le opere edili e impiantistiche "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte" - edizione 2018 e

- per le opere di manutenzione del verde, prezzario di Assoverde, edizione 2019 - 2021.

9.4 La variazione sarà comunque disposta nel rispetto dei limiti quantitativi indicati nel citato art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, D.Lgs. 50/2016).

9.5 La revisione prezzi si applicherà previa esplicita richiesta scritta e motivata da parte della ditta.

9.6 La revisione decorrerà dal mese successivo alla richiesta che non avrà effetto retroattivo; a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Articolo 10) Fatturazione e pagamenti

10.1 Sono compensate dal canone di manutenzione le attività che risultano elencate nei punti 6.4), 6.5), 6.7), 6.9), 6.10), 6.12), 6.14), 6.17) e 6.18) del precedente articolo 6).

10.2 Sono compensate a misura le attività che risultano elencate nel punto 6.19) del precedente articolo 6).

10.3 Il canone di manutenzione verrà fatturato, con fattura elettronica, mensilmente dall'Appaltatore in ragione di 1/60 più IVA dell'importo di €. _____ + IVA indicato nel precedente articolo 4.4) quale risultante dall'applicazione del ribasso contrattuale all'importo quinquennale di €. 600.000,00 più IVA posto a base di gara.

10.4 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le fatture saranno pagate dalla Stazione Appaltante a 60 gg f.m.d.f. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante. Essa verrà pagata con il meccanismo dello "split payment" di cui all'art. 17 ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/72 e s.m.i.

10.5 Il compenso variabile sarà oggetto di contabilità a misura che, fatta salva la revisione prezzi di cui al precedente art. 9), sarà redatta sulla base,

- per le opere edili e impiantistiche, "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte - edizione 2018" e

- per le opere di manutenzione del verde, "Prezzario ASSOVERDE, edizione 2019-2021";

- di nuovi prezzi formati in seguito ad idonea analisi di mercato qualora i prezzi di cui ai punti precedenti non consentano una corretta individuazione del costo della lavorazione.

Per quanto riguarda la disponibilità di personale e mezzi, è prevista la corresponsione di un compenso a corpo; lo stato di avanzamento lavori contabilizzerà le mensilità in dodicesimi relative al periodo di competenza. Per quanto riguarda i materiali, lo stato di avanzamento lavori contabilizzerà in economia le spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, sulla scorta di idonea documentazione che ne attesti l'acquisto da parte dell'appaltatore, incrementata del 10% per il riconoscimento di spese generali; Fatte salve le condizioni di conclamata urgenza ed emergenza, l'affidatario procederà all'esecuzione delle lavorazioni previa accettazione del preventivo di spesa da parte della Committente. Per gli interventi la cui previsione di spesa risultasse inferiore a 1.500,00 euro, l'affidatario potrà procedere direttamente all'esecuzione delle lavorazioni.

10.6 La contabilità a misura delle attività manutentive eseguite verrà emessa entro il termine di 20gg seguenti la chiusura dei seguenti bimestri: gennaio - febbraio; marzo-aprile; maggio-giugno; luglio - agosto; settembre- ottobre; novembre - dicembre.

10.7 L'Appaltatore emetterà fattura elettronica solo a seguito della rendicontazione bimestrale.

10.8 Anche in questo caso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le fatture saranno pagate dalla Stazione Appaltante a 60 gg f.m.d.f. salvo contestazioni o richieste di chiarimenti in merito alla corrispondenza tra il valore fatturato e la rendicontazione effettuata con conseguente interruzione dei termini di pagamento. L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante. Essa verrà pagata con il meccanismo dello "split payment" di cui all'art. 17 ter, comma 1 bis, D.P.R. 633/72 e s.m.i.

10.9 E' vietata la cessione del credito.

10.10 L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L.13 agosto 2010 n. 136 come modificato con legge n. 217/2010.

10.11 I pagamenti saranno disposti solo a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Appaltatore

10.12 In ogni caso il pagamento delle fatture verrà operato depurando dalle stesse e portando in detrazione eventuali spese, danni, sanzioni e penali maturati dall'Appaltatore.

Articolo 11) Obblighi di riservatezza

11.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

11.2 L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

11.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 12) Trattamento dei dati personali

12.1 L'Amministrazione e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

12.2 L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

12.3 L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure organizzative e di sicurezza da adottare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

12.4 Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, l'Appaltatore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso – Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al GDPR, al d.lgs. 196/03 come novellato dal d.lgs. 101/2018 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- dare preventiva e pronta informazione alla Stazione Appaltante qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento", formarli ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure organizzative e di sicurezza del trattamento di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire alla Stazione Appaltante, tramite autocertificazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal GDPR anche con particolare riferimento alle misure di sicurezza implementate;
- consentire all'Amministrazione eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all'Amministrazione, laddove richiesta dal GDPR, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati.

TITOLO II: PERSONALE

Articolo 13) Direzione del servizio

13.1 Il Responsabile incaricato dell'Appaltatore, nominato ai sensi del precedente articolo (2.2), è il soggetto a cui è affidata la Direzione del servizio a tempo pieno e continuativo.

13.2 Il Responsabile incaricato dell'Appaltatore così nominato sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante nei cui confronti dovrà garantire la costante reperibilità.

13.3 Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla Stazione Appaltante al Responsabile incaricato dell'Appaltatore, si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.

Articolo 14) Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità dell'Appaltatore

- 14.1 L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei servizi con personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, e in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati.
- 14.2 Tutto il personale impiegato dovrà essere quindi addestrato al servizio, alle procedure di intervento e a tutte le operazioni che gli competono, compreso il corretto utilizzo di attrezzature e prodotti.
- 14.3 Considerata la particolare delicatezza agli ambienti in cui dovrà eseguirsi il contratto, il personale dovrà essere di sicura affidabilità e riservatezza.
- 14.4 In ogni caso il personale utilizzato dovrà avere il gradimento del Committente, che si riserva l'insindacabile diritto di chiederne, anche senza motivazioni, la sostituzione o l'allontanamento.
- 14.5 L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni d'appalto.
- 14.6 L'Appaltatore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti – propri o di eventuali subappaltatori autorizzati – nei confronti sia del Committente che di terzi.
- 14.7 L'Appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
- 14.8 L'Appaltatore è obbligato ad applicare ed a far applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione dell'appalto nessuno escluso, tutte le disposizioni contenute nei C.C.N.L. e negli eventuali Contratti integrativi per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
- 14.9 I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 14.10 In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente comunica all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede a una trattenuta del 10% sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
- 14.11 Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato, sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
- 14.12 Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo.
- 14.13 Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore.
- 14.14 Il Committente ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalità che riterrà più opportune e ha il diritto di ricevere sollecitamente dall'Appaltatore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere.
- 14.15 Tale controllo non solleva l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione dei lavori e dei servizi, responsabilità che ricade unicamente sull'Appaltatore.
- 14.16 Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, ecc.).
- 14.17 L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

14.18 Quanto ai temi legati alla prevenzione e sicurezza del lavoro si rimanda al successivo art. 16).

14.19 L'Appaltatore, dal momento dell'aggiudicazione e comunque prima dell'attivazione del servizio dovrà formare il proprio personale informandolo dettagliatamente sui contenuti del presente Capitolato, al fine di adeguare il servizio agli standard richiesti.

14.20 L'Appaltatore dovrà conformarsi a quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni e dovrà presentare il certificato di ottemperanza previsto dall'art. 17 della medesima legge.

Articolo 15) Rapporti fra il personale dipendente dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante

15.1 Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante ed il personale dell'Appaltatore addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la Stazione Appaltante sarà estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

15.2 Nei rapporti con l'esterno e con gli utenti delle strutture è assolutamente vietato al personale dell'Appaltatore e ai suoi delegati e/o incaricati (subappaltatori ed altri) esprimere commenti o valutazioni sui programmi e sugli intendimenti del Committente in merito ai servizi ed ai lavori oggetto dell'appalto.

15.3 In caso di comportamento non rispondente a tali esigenze ed in ogni altro caso di scorrettezze nei confronti dell'utenza il Committente potrà chiedere e pretendere l'allontanamento dei responsabili.

Articolo 16) Sicurezza sul lavoro

16.1 L'Appaltatore è responsabile, nei confronti sia della Stazione Appaltante sia dei terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

16.2 L'Appaltatore deve osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.), assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro nonché contro ogni altra malattia professionale, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

16.3 Tale obbligo è riferito sia a qualsiasi disposizione in vigore nel momento della stipula del contratto che a qualsiasi nuova disposizione per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili, entrate in vigore in costanza di rapporto.

16.4 L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato ai documenti di gara e, nell'ottica di collaborare al coordinamento delle attività dei vari soggetti operanti nella struttura, dovrà segnalare alla Stazione Appaltante ogni variazione da apportare al D.U.V.R.I. in relazione agli specifici interventi che verranno via via programmati.

16.5 L'Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, a fornire copia del proprio documento di valutazione dei rischi legati all'attività svolta dal suo personale all'interno della struttura, formandolo ed informando adeguatamente il proprio personale dei rischi e delle misure necessarie per la gestione degli stessi.

16.6 Il personale dell'Appaltatore che opererà nelle strutture della Stazione Appaltante dovrà essere formato e informato ai sensi della D.Lgs. 81/08 in particolare:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale nonché sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;

d) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

16.7 L'Appaltatore dovrà fornire al proprio personale, oltre alle divise di lavoro ed al tesserino di riconoscimento con l'indicazione dei dati dell'Appaltatore, anche tutti i DPI previsti e necessari per l'osservanza delle norme in tema di sicurezza ed igiene del lavoro.

16.8 Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione alla Committente.

Articolo 17) Trattamento dei lavoratori

17.1 L'Appaltatore dovrà osservare, nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le norme relative alle assunzioni, al trattamento economico e normativo, alla tutela, alla protezione, alle assicurazioni, all'assistenza, alla libertà e alla dignità dei lavoratori poste a carico dei datori di lavoro e stabilite dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti, nessuno escluso o eccettuato, nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, Regionale, Provinciale ed Aziendale. Resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti i relativi oneri e tutte le sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni normative vigenti in materia.

17.2 L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi.

17.3 L'Appaltatore comunque si obbliga espressamente a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi somma che, a qualsiasi titolo, la stessa fosse costretta a erogare in suo luogo in favore dei dipendenti in conseguenza degli obblighi di solidarietà che legano, per legge, la Stazione Appaltante allo stesso Appaltatore. L'Appaltatore in tal caso accetta sin d'ora che le somme eventualmente erogate ai propri dipendenti dalla Stazione Appaltante in virtù degli obblighi di solidarietà legislativamente o contrattualmente previsti siano portate in detrazione dalla Stazione Appaltante in fase di liquidazione delle sue fatture.

17.4 L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa.

TITOLO III CAUZIONE E ASSICURAZIONI

Articolo 18) Deposito cauzionale

18.1 Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il cui contenuto si richiama integralmente, l'Appaltatore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia, pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), in favore di S.A.A.P.A., in una delle seguenti forme:

- i. con bonifico bancario presso la Banca Alpi Marittime – IBAN: IT50K0845001000000000117542;
- ii. in assegni circolari all'ordine di S.A.A.P.A. spa;
- iii. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della S.A.A.P.A. spa;
- iv. con garanzia fidejussoria rilasciata in favore della S.A.A.P.A. spa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

18.2 Detta garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

18.3 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria ove ricorrano le condizioni previste da tale norma.

18.4 La garanzia di cui sopra, da costituirsi prima dell'avvio del servizio, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 gg, rimossa ogni eccezione e a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

18.5 La mancata costituzione della garanzia di cui al punto precedente determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che, ricorrendone le condizioni, potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

18.6 La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, e quindi in ragione del 20% annuo.

18.7 L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.

18.8 A seguito della presentazione della garanzia di cui al precedente comma 18.1 la cauzione provvisoria presentata in sede di gara sarà restituita.

Articolo 19) Responsabilità civile e penale - Coperture assicurative

19.1 L'Appaltatore si fa interamente carico di ogni responsabilità, civile e penale, inerente la gestione degli interventi manutentivi, ivi compresa la responsabilità degli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato al servizio.

19.2 L'Appaltatore risponderà direttamente sia sotto il profilo civile che sotto quello penale di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare alla Stazione Appaltante ed ai terzi nell'espletamento del servizio e ciò anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri dipendenti e collaboratori e/o del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte nel servizio.

19.3 A tal fine dovrà presentare, entro l'avvio del servizio, copia delle seguenti polizze assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:

- a. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati per danni a persone e cose (RCT), che dovrà prevedere:
 1. la copertura assicurativa contro i danni derivanti dall'effettuazione di tutte le mansioni inerenti al presente servizio;
 2. massimale: non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per persona e € 500.000,00 per cosa danneggiata e/o animali
- b. polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'impresa verso i dipendenti, soci o altri addetti (RCO), che dovrà prevedere:
 1. la copertura contro ogni danno o infortunio occorsi ai dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori dell'Appaltatore in occasione dello svolgimento del servizio;
 2. un massimale: non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con limiti di € 1.000.000,00 per persona.

19.4 Le polizze dovranno coprire, altresì, i danni denunciati e/o accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

TITOLO IV
CONTROLLI E SANZIONI SUL SERVIZIO

Articolo 20) Controlli

20.1 SAAPA provvederà alla verifica ed al controllo delle opere e degli interventi realizzati dall'Appaltatore attraverso i soggetti di cui al precedente art. 2.1) o loro delegati. Essi avranno il compito di verificare il rispetto del presente Capitolato ed avranno facoltà di richiesta di ogni informazione e documentazione ritenuta utile e nella possibilità per effettuare concrete verifiche, audit ed ispezioni presso le strutture operative dell'Appaltatore.

20.2 Il controllo delle attività svolte dall'Appaltatore e del loro risultato sarà effettuato dal Committente saranno valutati attraverso il monitoraggio di quattro parametri fondamentali:

rispetto degli standard di disponibilità delle attività interne.

frequenza delle interruzioni e tempi di risposta per il ripristino del regolare svolgimento delle attività interne del committente, misurato sui tempi intercorsi tra la segnalazione dell'irregolarità (apertura della chiamata) e il tempo di ripristino della normale attività (chiusura della chiamata)

aderenza alle norme di sicurezza.

risultante dalle visite ispettive mirate da parte di personale del committente e/o delegato da parte di enti esterni (V.V.FF., etc.) preposti al controllo.

verifica della qualità dei dati inseriti nel sistema informativo:

risultante dalle visite ispettive da parte dei soggetti di cui all'art. 2.1) o loro delegati. L'appaltatore dovrà consentire un adeguato controllo sullo stato dell'immobile, sul livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati e sui risultati ottenuti.

efficacia e efficienza centrale operativa (call center)

puntualità e precisione nella ricezione delle richieste di intervento; attendibilità delle risposte su tempi e modi di intervento.

Articolo 21) Contestazione a seguito di controllo - Sanzioni

21.1 La Stazione Appaltante farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante comunicazione di posta elettronica certificata, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

21.2 Entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.

21.3 L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, che, ancorché prevedibili, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto alla Stazione Appaltante.

21.4 Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

21.5 In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate sanzioni pecuniarie variabili da € 250,00 a € 2.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento, previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e previo rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

21.6 Conformemente al principio della progressione e della proporzionalità, la seconda penalità comminata all'Appaltatore per una medesima inadempienza potrà essere di importo doppio rispetto alla precedente, la terza di importo triplo e così via.

21.7 L'importo relativo a tali sanzioni sarà trattenuto all'atto del pagamento della prima fattura emessa dopo la formale contestazione.

21.8 Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di inadempienze che comportano l'applicazione di sanzioni:

- accertato inadempimento del presente Capitolato, di ripetuto ritardo nello svolgimento degli interventi di manutenzione o prestazione resa in modo insoddisfacente;
- disservizi o interruzioni dei servizi per cause derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione;
- violazione da parte del personale degli obblighi di cui ai precedenti artt. 14) e 15);
- pulizia dei locali al termine degli interventi di manutenzione dell'Appaltatore non eseguita o eseguita in maniera insufficiente;
- improprie procedure di lavorazione e violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro.

21.9 La Stazione Appaltante, si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

TITOLO V

RECESSO – RISOLUZIONE E PROCEDURE CONCURSUALI

Articolo 22) Recesso dal contratto

22.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1671 c.c., potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale senza che ciò legittimi alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore.

22.2 La Stazione Appaltante recederà altresì dal contratto nei casi previsti dall'art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159.

22.3 In caso di recesso la Stazione Appaltante terrà indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

22.4 Nei casi di recesso pronunciato ai sensi del punto precedente 22.2) e nei casi in cui il recesso è motivato da sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento esclusivamente delle spese sostenute, delle giacenze e delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto, escluso il riconoscimento del mancato guadagno.

22.5 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso di 20 (venti) giorni decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi fino a quel momento svolti.

22.6 Le giacenze, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 22.4, sono soltanto quelle già accettate dal RUP e pervenute presso la sede della Stazione Appaltante prima della comunicazione di cui al punto precedente.

Articolo 23) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

23.1 L'inadempimento delle obbligazioni contrattuali potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

23.2 La Stazione Appaltante dovrà altresì risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

23.3 La Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di ottenere la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora lo stesso si renda responsabile dei seguenti inadempimenti:

- i. arbitraria sospensione, parziale o totale del servizio di manutenzione;

- ii. disservizi derivanti dall'irreperibilità, anche se temporanea, dei delegati dell'Appaltatore o al loro ritardo nel disporre o far eseguire gli interventi manutentivi richiesti;
- iii. commissione di CINQUE VIOLAZIONI contestate per iscritto e sanzionate con sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli precedenti;
- iv. cessione totale o parziale del contratto;
- v. violazione delle norme relative all'avvalimento (effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria; nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto);
- vi. cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto;
- vii. violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- viii. subappalto totale o parziale senza previa autorizzazione;
- ix. gravi inosservanze delle norme relative alla sicurezza sul lavoro nell'espletamento del servizio;
- x. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- xi. ripetuti danni a persone o cose;
- xii. violazione del patto di integrità sottoscritto con la Stazione Appaltante.

23.4 La Stazione Appaltante contesterà gli inadempimenti all'Appaltatore assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali controdeduzioni e discolpe.

23.5 Decorso infruttuosamente detto termine, o ritenute ininfluenti le controdeduzioni e le discolpe eventualmente pervenute, la Stazione Appaltante comunicherà formalmente all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

23.6 Il contratto si considererà risolto di diritto alla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di cui al punto precedente.

23.7 La Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva e a carico dell'Appaltatore resterà l'onere del risarcimento danni con riconoscimento del maggior prezzo che la Stazione Appaltante sarà costretta a pagare per il servizio rispetto a quello originariamente pattuito con l'Appaltatore e salva in ogni caso l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salvo ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

23.8 In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e alle forniture già approvvigionate presso la Stazione Appaltante decurtato degli oneri aggiuntivi e dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

23.9 In ogni caso di recesso e/o risoluzione dell'appalto, comunque determinatasi, l'Appaltatore a richiesta scritta del Comune, dovrà proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto, alle condizioni tutte del presente Capitolato, per il tempo necessario alla Stazione Appaltante a affidare l'appalto a un nuovo operatore.

23.10 Nei casi di recesso e/o risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Articolo 24) Fallimento e altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.

- 24.1 In caso di:
- fallimento,

- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo,
- procedure di insolvenza concorsuale
- liquidazione
- risoluzione del contratto
- recesso dal contratto
- dichiarazione giudiziale d'inefficacia del contratto

si applicherà il disposto dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016.

24.2 Qualora i fatti di cui al punto precedente si verificino a carico di un'impresa facente parte di un'A.T.I. si applicherà il disposto dell'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25) Normativa di riferimento

25.1 L'Appaltatore provvede alle attività di manutenzione ordinaria necessarie per il mantenimento delle condizioni di piena integrità, al buon funzionamento delle componenti degli edifici ed alla messa a norma degli stessi, in conformità a ogni e qualsiasi disposizione di legge (comunitaria, nazionale o regionale) nonché a ogni e qualsiasi normativa di rango regolamentare o amministrativo comunque attinente.

25.2 Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore osserverà le seguenti disposizioni:

- ❖ **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 13). - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- ❖ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 242). - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302). - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218** (in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 158). - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.
- ❖ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551** (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81). - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.
- ❖ **DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 N. 512500** (in Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff., 4 maggio, n. 103). - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- ❖ **Legge 7 dicembre 1984, n. 818** (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 338). - Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - per la parte non abrogata (fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37)

- ❖ dall'articolo 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139
 - ❖ **Legge 5 marzo 1990, n. 46** (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Norme per la sicurezza degli impianti per la parte non abrogata dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.
 - ❖ **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**, Per la regolamentazione della disciplina sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 105). - per la parte non abrogata dal D.Lgs. 81/08
 - ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 257). - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
 - ❖ **Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 giugno, n. 141). - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
 - ❖ **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81** (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101). - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
 - ❖ **DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada. (CODICE DELLA STRADA)
 - ❖ **Decreto ministeriale 1 dicembre 1975 N. 95500** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 33). - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
- 25.3 Si conferma in ogni caso l'obbligo di osservare ogni norma applicabile all'edilizia ospedaliera e pubblica, anche se non espressamente citata e anche con riferimento alle norme che potranno sopravvivere nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 26) Controversie e Foro competente

26.1 La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione, dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 27) Spese contrattuali

27.1 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Stazione Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla legge.

27.2 L'Appaltatore dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro.

Articolo 28) Rinvio ad altre norme

28.1 Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato si fa espresso richiamo alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato ed in particolare il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 193/07.

Allegati

- allegato 1 (pianta piano terreno)
- allegato 2 (pianta piano primo)
- allegato 3 (pianta piano secondo)
- allegato 4 (pianta piano terzo)

SECCANO T. SE, 09/07/19

S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico "Gina di Sestima Torinese"
Amministrazione Unica
Dressa Gabriella Gianoglio

